

Regolamento della Commissione Pari Opportunità e del Centro di Parità

TITOLO I: LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

ART. 1 ISTRUZIONI E FINALITÀ

Il Comune di Mottola istituisce la Commissione Pari Opportunità in attuazione di quanto previsto agli artt. 2 comma 5 e 10 comma 5 dello Statuto.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di promuovere e realizzare nell'ambito del Comune condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nonché il riequilibrio dei rispettivi ruoli speciali, rimuovendo gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne nell'educazione e nella formazione, nella vita istituzionale, politica, sociale, professionale ed economica.

ART. 2 COMPITI

La Commissione, in quanto organo propositivo e consultivo del Consiglio e della Giunta Comunale:

- a) formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente;
- b) esprime pareri richiesti dagli organi di governo del Comune sugli atti ed iniziative da questi promosse e che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
- c) propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti ritenuti idonei per realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
- d) presenta istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta con riferimento ai problemi di interesse collettivo che riguardano la condizione femminile.

E' compito della Commissione altresì:

1. proporre al Consiglio Comunale indagini e ricerche del Comune sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
2. diffondere i risultati di tali indagini e ricerche e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
3. sollecitare iniziative tese a qualificare o riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza delle donne è sottorappresentata ed il loro ruolo è marginale;
4. promuovere forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione di diritti umani;
5. assicurare l'informazione e il coordinamento delle iniziative adottate dall'Unione Europea per ridurre la situazione di svantaggio delle donne nel mondo lavorativo, garantendo altresì un costante collegamento con l'Unità Europea per le Pari Opportunità tra uomo e donna operante presso la Commissione Europea;
6. assicurare la collaborazione con la Commissione Nazionale, Regionale e Provinciale delle Pari Opportunità;
7. assicurare la collaborazione ed il coordinamento con le Associazioni ed i Movimenti delle Donne espressi dalla comunità comunale;
8. adottare ogni altra azione e sviluppare ogni rapporto con Enti/Istituzioni e proiezioni locali di essi utili al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Allegato al regolamento della
Commissione Pari Opportunità
C.C. Mottola

N° 2 del 18/3/1998

ART. 3
COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da una Consiglieria per ogni Gruppo Consiliare presente in Consiglio Comunale.
Nel caso in cui in un Gruppo Consiliare non vi sia una presenza femminile, lo stesso indicherà una rappresentante esterna.
2. Ricevute le indicazioni dei vari Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio la nomina della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, all'atto dell'insediamento dello stesso Consiglio Comunale.
3. L'incarico di commissaria è incompatibile con quello di Sindaco o di Assessore comunale e provinciale.
4. La Commissione resta in carica ed esercita le sue funzioni, con pienezza di poteri, fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale; deve comunque essere rinnovata in concomitanza all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
5. In caso di dimissione o decadimento di una commissaria, la stessa potrà essere sostituita dal Gruppo Consiliare di appartenenza.

ART. 4
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla nomina, la Commissione elegge fra i membri di nomina del Consiglio Comunale, interni ed esterni ad esso, a maggioranza assoluta dei componenti, la Presidente e la Vicepresidente.
E' compito della Presidente:

1. convocare e presiedere le riunioni della Commissione;
2. predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione, anche tenuto conto delle richieste avanzate dai singoli componenti la Commissione e dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale;
3. promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

ART. 5
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi e comunque su iniziativa della Presidente o qualora lo richieda un terzo dei componenti.
Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede comunale e sono ritenute valide se è presente almeno la metà dei componenti.
La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro su temi specifici per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati e può procedere a consultazioni ed audizioni ovvero può usufruire di collaborazioni esterne a titolo gratuito.
La Commissione trasmette le proposte programmatiche e progettuali al Presidente del Consiglio affinché le inoltri all'unità operativa responsabile per l'avvio del procedimento di merito, indispensabile per la loro approvazione da parte degli organi competenti.

ART. 6
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La convocazione della Commissione avviene a mezzo di avviso scritto da recapitare, con ogni mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, al domicilio di ogni singolo commissario.
La convocazione della Commissione, completa del relativo ordine del giorno, dev'essere recapitata ai commissari almeno tre giorni prima della data prefissata.

ART. 7
NORMA FINANZIARIA

Nel Bilancio di Previsione del Comune sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione; a tal fine la Presidente della Commissione presenterà almeno quarantacinque giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio al Consiglio Comunale, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.

ART. 8
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

La Commissione si pone, come obiettivo preliminare al suo lavoro, l'accertamento e la raccolta di informazioni sulle materie di competenza, attraverso l'audizione delle rappresentanti delle organizzazioni politiche, sindacali, di categoria, del volontariato, del tempo libero e della cultura.
Le audizioni hanno frequenza almeno semestrale, in sede di programmazione delle attività della Commissione ed in sede di valutazione consuntiva di tale attività, o vengono appositamente attivate per argomenti specifici dalla Commissione o, a seguito di specifica richiesta, dalle associazioni.

ART. 9
SEDUTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce:

- a) per la redazione del programma di attività annuale o pluriennale;
 - b) per verificare lo stato di attuazione del proprio programma e predisporre la relazione annuale sull'attività da presentare al Consiglio nella seduta di cui all'art. 7.
- Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta intende esprimere pareri su problematiche delle pari opportunità, nonché su programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessorati, che riguardino tali problematiche.

Le sedute sono valide:

- a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei commissari assegnati;
- b) in seconda convocazione, con un terzo dei componenti.

TITOLO II: IL CENTRO DI PARITA'

ART. 10 IL CENTRO DI PARITA'

1. Il Centro di Parità, istituito dal Comune di Mottola, è lo strumento operativo che ha lo scopo di attivare e coordinare interventi tesi a superare fattori di discriminazione e disuguaglianza, tra uomo e donna, nel mondo del lavoro e nelle diverse articolazioni della società.
2. In particolare ha funzioni di:
 - a) intervento sulle politiche del Comune, riguardo a servizi di assistenza scolastica, cultura, sviluppo economico e servizi sociali;
 - b) proposta di azioni positive in relazione alle materie di cui al punto a);
 - c) studio, ricerca e documentazione;
 - d) coordinamento di attività ed iniziative in materia, in collaborazione con le istituzioni locali;
 - e) raccolta delle denunce di comportamenti subiti in contrasto con il divieto di discriminazione affermato dalle leggi vigenti;
 - f) informazione e sensibilizzazione ai divieti di discriminazione sessuale.
3. Il Centro lavora in costante collegamento, in rapporto di consultazione e collaborazione, con:
 - a) le strutture degli Assessorati del Comune;
 - b) le donne e le loro forme di rappresentanza, le organizzazioni politiche, sindacali, le categorie economiche ed imprenditoriali, il mondo della scuola e dell'università;
 - c) le commissioni pari opportunità ai diversi livelli;
 - d) i comitati pari opportunità in ambito aziendale.

ART. 11 SEDE - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Centro ha sede presso il Comune di Mottola.
2. Trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento:
 - a) dagli stanziamenti inseriti annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione;
 - b) da finanziamenti previsti da leggi, da contributi di Enti ed Istituzioni pubblici e privati, nonché di privati cittadini; tali somme saranno iscritte nel bilancio corrente del Comune con vincolo di destinazione;
3. L'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese seguono le procedure in vigore per la gestione del Bilancio del Comune.

ART. 12 STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CENTRO DI PARITA'

1. Il Centro ha il suo punto di riferimento, sul piano burocratico-amministrativo, nel Settore Affari Generali.
2. Il Centro ha una propria struttura, commisurata ai compiti ed alle attività derivanti dai programmi che gli organi comunali approveranno su proposta della Commissione Pari Opportunità, composta da personale dipendente del Comune professionalmente qualificato.
3. Potranno essere proposti incarichi esterni per la predisposizione e/o l'attuazione di progetti specifici di particolare interesse e validità.
4. Al Centro è assegnato personale comunale per lo svolgimento della gestione amministrativa.

5. Per l'esecuzione e l'attuazione dei programmi approvati, la struttura amministrativa del Centro coordina la propria attività con la Commissione Pari Opportunità, con il Sindaco e con gli Assessorati competenti.

ART. 13

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

1. Al fine di acquisire le informazioni senza discriminazioni o dimenticanze, il Centro forma un elenco delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, del volontariato, del tempo libero e della cultura.
2. Alla formazione ed aggiornamento annuale dell'elenco si provvede mediante invito pubblico a voler segnalare l'associazione interessata alle audizioni.

ART. 14

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme stabilite nei regolamenti del Comune.